

Termine d'opposizione: 28 settembre 1955

DECRETO FEDERALE

che approva

l'aggiunta al protocollo dei negoziati che hanno per oggetto di regolare le modalità della collaborazione tecnica e amministrativa della Germania, della Francia e della Svizzera per l'esecuzione dei lavori di sistemazione del Reno tra Strasburgo/Kehl e Istein

(Del 21 giugno 1955)

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 85, numero 5, della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 1955,

decreta :

Art. 1

È approvata l'aggiunta, firmata il 3 gennaio 1955, al protocollo dei negoziati che hanno per oggetto di regolare le modalità della collaborazione tecnica e amministrativa della Germania, della Francia e della Svizzera per l'esecuzione dei lavori di sistemazione del Reno tra Strasburgo/Kehl e Istein, firmato il 18 dicembre 1929¹⁾.

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2

Il presente decreto è sottoposto alle disposizioni dell'articolo 89, terzo capoverso, della Costituzione federale concernente il referendum in materia di trattati internazionali.

1) CS 12, 534.

Art. 3

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 17 giugno 1955.

Il Presidente: **Häberlin.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 21 giugno 1955.

Il Presidente: **A. Locher.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede sarà pubblicato conformemente all'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 21 giugno 1955.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Data della pubblicazione: *30 giugno 1955.*

Termine d'opposizione: *28 settembre 1955.*

Traduzione dal testo originale tedesco

Aggiunta

al

Protocollo dei negoziati che hanno per oggetto di regolare le modalità della collaborazione tecnica e amministrativa della Germania, della Francia e della Svizzera per l'esecuzione dei lavori di sistemazione del Reno tra Strasburgo / Kehl e Istein (Protocollo di Ginevra del 18 dicembre 1929)

I sottoscritti rappresentanti dei Governi germanico, francese e svizzero, ossia:

per la Repubblica federale
di Germania:

i Signori: Feyerabend
Niehusz
Greiff
Korff
Schneider
Buch

per la Francia:

i Signori: Graff
Delmas
Noel-Mayer
Weirich

per la Svizzera:

i Signori: Zschokke
Oesterhaus
Miescher
Anliker
Turrettini

debitamente autorizzati, si sono riuniti a Basilea per

- porre fine al regime transitorio istituito dall'accordo concernente l'esecuzione dei lavori di sistemazione del Reno tra Strasburgo/Kehl e Istein, conchiuso a Berna il 19 dicembre 1947 fra la Svizzera e la Francia,
- tener conto delle modificazioni del progetto di sistemazione rese necessarie sia dalle esperienze fatte nel corso dei lavori sia dalla costruzione del gran canale di Alsazia e decise, conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, numero 3, del Protocollo di Ginevra del 18 dicembre 1929, dalla Commissione dei lavori istituita dall'articolo 7 di detto protocollo,
- accordarsi sulle conseguenze dell'aver tralasciato lo stabilimento dell'alveo conformemente alla risoluzione N. 32 della Commissione centrale per la navigazione del Reno del 28 ottobre 1954.

Essi hanno convenuto le disposizioni seguenti, che completano e modificano quelle del Protocollo di Ginevra del 18 dicembre 1929:

I.

È inserito un articolo 3bis:

Articolo 3bis. Non appena nel Grande Canale di Alsazia è aperta alla navigazione una conca, nel settore corrispondente del Reno non sarà più eseguito alcun lavoro di sistemazione.

Se nel Grande Canale di Alsazia è in costruzione una conca, nel settore corrispondente del Reno i lavori di sistemazione saranno limitati a quanto occorre per mantenere condizioni di navigabilità analoghe a quelle esistenti a valle, fino al momento in cui detta conca sarà aperta alla navigazione. Tali lavori saranno sospesi non appena sembrasse sicuro che queste condizioni si manterranno fino a detto momento.

Tuttavia, la Commissione dei lavori potrà decidere che sia costruito un determinato tronco all'estremità a valle delle sezioni nelle quali i lavori di sistemazione sono stati sospesi, in modo da assicurare il collegamento con la sezione che si trova a valle.

II.

Il numero 1 dell'articolo 5 è annullato e sostituito dal testo seguente:

« L'esecuzione dei lavori di sistemazione sarà affidata al servizio competente della Deutsche Wasser- und Schifffahrtverwaltung, denominata Direzione dei lavori ».

III.

Il termine di tre anni, previsto nel numero 2, dell'articolo 9, è prorogato a sei anni.

IV.

Il numero 6 dell'articolo 9 è completato come segue:

« Tuttavia, la Francia, nell'accettare che sia tralasciato lo stabilimento dell'alveo, dichiara che intende limitare le spese, che la concernono, alla somma annua, prevista nel numero 4 del presente articolo, destinata ogni anno alla sezione del fiume che ancora serve alla navigazione generale.

Se, allo scadere di un periodo di sei anni a contare dal 1° gennaio 1960, detta somma si avverasse insufficiente, i rappresentanti della Svizzera e della Francia si riuniranno per esaminare il modo con cui sopportare in comune l'ulteriore eccedenza di spese.

Il Servizio francese della navigazione terrà al corrente dei lavori di manutenzione e delle relative spese il Servizio federale delle acque. Esso autorizzerà i rappresentanti di quest'ultimo a visitare sul posto i lavori ».

V.

È aggiunto un articolo *9bis*:

Articolo 9bis. Al momento dell'entrata in vigore della presente aggiunta, il possesso delle opere di sistemazione delle sezioni parallele alle conche di Kembs e di Ottmarsheim, sarà assunto definitivamente dallo Stato in cui esse si trovano.

Le altre opere di sistemazione, i cui lavori saranno stati terminati conformemente all'articolo *3bis* che precede, verranno definitivamente assunte in possesso dallo Stato sul cui territorio si trovano, a contare dal momento in cui la conca corrispondente del canale laterale sarà aperta alla navigazione.

Nelle sezioni parallele alle conche del Grande Canale d'Alsazia già aperte alla navigazione, gli Stati rivieraschi non assumeranno alcun obbligo di manutenzione delle opere di sistemazione.

In queste sezioni, gli Stati rivieraschi assumeranno soltanto la manutenzione dell'alveo, come è prevista nella norma seguente della risoluzione N. 10 del 1° luglio 1948 della Commissione centrale per la navigazione sul Reno:

« È necessario che l'alveo parallelo al Grande Canale d'Alsazia sia sempre mantenuto almeno in modo che il fiume non straripi e non risulti diminuita la navigabilità delle sezioni che si trovano a valle.

VI.

L'articolo 12, lettera *a*, è completato come segue:

« Per facilitare l'applicazione dell'articolo 1 del presente protocollo, la Direzione dei lavori disporrà a Strasburgo di un ufficio incaricato di assicurare le prestazioni che devono essere fornite dalla Francia.

Il Servizio federale delle acque, a Berna, si adopererà per assicurare le prestazioni che devono essere fornite dalla Svizzera ».

VII.

L'articolo 12, lettera *e*, è completato come segue:

« Le agevolzze e i vantaggi, concessi in precedenza per le forniture destinate all'impresa addetta alla sistemazione del Reno, saranno mantenute ».

VIII.

Le presenti disposizioni abrogano l'accordo conchiuso a Berna il 19 dicembre 1947 fra la Svizzera e la Francia concernente l'esecuzione dei lavori di sistemazione del Reno.

Esse entrano in vigore non appena saranno state approvate dai tre Governi interessati. Ciascuno di questi Governi notificherà la sua approvazione agli altri due. Il Governo svizzero constaterà che tutte queste notificazioni siano state fatte e ne darà comunicazione agli altri due Governi, indicando la data dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Fatto in tre esemplari, tanto in lingua tedesca quanto in lingua francese.

Basilea, 3 gennaio 1955.

(firm.) **Feyerabend** (firm.) **Graff** (firm.) **Zschokke**

Traduzione dai testi originali francese e tedesco

AGGIUNTA

al protocollo dei negoziati che hanno per oggetto di regolare le modalità della collaborazione tecnica ed amministrativa della Germania, della Francia e della Svizzera per l'esecuzione dei lavori di sistemazione del Reno tra Strasburgo/Kehl ed Istein (Protocollo di Ginevra del 18 dicembre 1929).

PROTOCOLLO DI CHIUSURA

Ad articolo 4 del protocollo di Ginevra

È inteso che lo stabilimento dell'alveo eseguito dall'impresa per la sistemazione del Reno a valle dell'imbocco del canale di scarico dell'officina di Kembs non costituisce un precedente per quanto concerne l'esecuzione di lavori analoghi per gli altri canali.

Ad articolo IV dell'aggiunta

È inteso che l'importo delle spese effettive di manutenzione sostenute dalla Francia sarà calcolato fondandosi su quanto sarà stato deciso per l'applicazione dell'articolo 9, numero 4, del protocollo di Ginevra.

Fatto in tre esemplari, tanto in lingua tedesca quanto in lingua francese.

Basilea, 3 gennaio 1955.

(firm.) Feyerabend

(firm.) Graff

(firm.) Zschokke

Decreto federale che approva l'aggiunta al protocollo dei negoziati che hanno per oggetto di regolare le modalità della collaborazione tecnica e amministrativa della Germania, della Francia e della Svizzera per l'esecuzione dei lavori di sistemazione...

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1955
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	26
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	30.06.1955
Date	
Data	
Seite	437-443
Page	
Pagina	
Ref. No	10 153 164

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.